SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
13 luglio 1995

Causa T-557/93

Lars Bo Rasmussen
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Note caratteristiche – Rapporto informativo – Stesura tardiva – Promozione – Irregolarità del procedimento»

Testo completo in francese . . . . . II - 603

Oggetto: Ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado A4 per l'esercizio 1992 e di promuovere tutti i dipendenti inclusi nell'elenco pubblicato nelle *Informazioni amministrative* n. 770.

Esito: Annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente e rigetto del ricorso per il resto.

Sunto della sentenza

Il ricorrente, amministratore principale di grado A5 assegnato al servizio della Traduzione dal 1989 al 1991, esercita ora le proprie funzioni presso la direzione E «Sanità e sicurezza» della direzione generale Occupazione, relazioni industriali e affari sociali (DG V).

Il ricorrente sottoscriveva un «rapporto informativo» per il periodo 1989/1991, trasmessogli in data 29 giugno 1992, che recava la firma del suo superiore presso la DG V, ma non l'avallo del suo superiore precedente presso il servizio della Traduzione.

Il 13 ottobre 1992 il ricorrente sottoscriveva, senza formulare riserve, il rapporto informativo 1989/1991, che era stato redatto dal suo compilatore con il parere del precedente superiore gerarchico diretto del ricorrente al servizio della Traduzione. I giudizi analitici risultavano sensibilmente inferiori rispetto a quelli espressi nel documento trasmesso il 29 giugno 1992.

Il nome del ricorrente non figurava nell'elenco, pubblicato successivamente, dei dipendenti promossi al grado A4 nell'ambito dell'esercizio 1992.

Sulla prima parte del motivo, relativa all'irregolarità del procedimento di scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione

Il Tribunale respinge la prima parte del motivo secondo cui la Commissione avrebbe, in spregio all'art. 45 dello Statuto, limitato lo scrutinio per merito comparativo dei candidati ai soli dipendenti della DG V in possesso dei requisiti per la promozione al grado A4, anziché procedere allo scrutinio per merito comparativo di tutti i dipendenti in possesso dei requisiti per la promozione al grado A4 (punti 17 e 23).

Infatti, l'autorità che ha il potere di nomina (APN) dispone di un ampio potere discrezionale ai fini di questo scrutinio comparativo e, in tale settore, il controllo del giudice comunitario consiste unicamente nel verificare se l'amministrazione si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato (punto 19).

Riferimento: Corte 4 febbraio 1987, causa 324/85, Bouteiller/Commissione (Racc. pag. 529); Tribunale 26 ottobre 1994, causa T-18/93, Marcato/Commissione (Racc.PI pag. II-681, punto 45)

Nell'ambito di un procedimento di promozione, l'APN è tenuta ad operare una scelta in base allo scrutinio comparativo dei rapporti informativi e dei meriti rispettivi dei candidati in possesso dei requisiti per la promozione. A tal fine essa dispone del potere, conferitole dallo Statuto, di procedere a tale valutazione adottando il metodo o la procedura da essa ritenuti più idonei (punto 20).

Riferimento: Corte 1° luglio 1976, causa 62/75, De Wind/Commissione (Racc. pag. 1167, punto 17); Tribunale 10 luglio 1992, causa T-53/91, Mergen/Commissione (Racc. pag. 2041, punto 30)

Stando così le cose, il Tribunale considera che la valutazione preventiva delle candidature dei dipendenti idonei alla promozione, effettuata all'interno di ciascuna delle direzioni generali della Commissione cui essi appartengono, non impedisce di per sé il corretto svolgimento dello scrutinio per merito comparativo dei candidati, quale prescritto dall'art. 45 dello Statuto, ed è invece espressione del principio di buona amministrazione (punto 21).

Riferimento: Tribunale 30 novembre 1993, causa T-76/92, Tsirimokos/Parlamento (Racc. pag. II-1281, punto 16); Tribunale 30 novembre 1993, causa T-78/92, Perakis/Parlamento (Racc. pag. II-1299, punto 14)

L'intervento del direttore generale nel procedimento di promozione è, infatti, necessario per un duplice motivo, cioè per far prendere in considerazione gli elementi specifici della propria direzione generale, di cui egli ha conoscenza

attraverso i vari superiori gerarchici, nonché per dare uniformità ai rapporti informativi sui vari dipendenti in possesso dei requisiti per la promozione, redatti da compilatori diversi (punto 22).

Riferimento: Mergen/Commissione, citata

Sulla seconda parte del motivo, relativa alla mancanza di rapporti informativi nel procedimento di promozione avviato per l'esercizio 1992

Per contro, il Tribunale accoglie la tesi del ricorrente secondo cui la Commissione non ha potuto compiere uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti idonei alla promozione al grado A4, in quanto all'epoca della pubblicazione delle proposte di promozione relative alla DG V, nel giugno 1992, non era disponibile il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1989/1991 (punto 50).

Il Tribunale ricorda in primo luogo che il rapporto informativo deve essere obbligatoriamente redatto per la corretta gestione e la razionalizzazione degli uffici della Comunità, nonché a tutela degli interessi dei dipendenti. Esso costituisce un elemento di valutazione indispensabile ogniqualvolta la carriera del dipendente è presa in considerazione dall'autorità gerarchica (punto 30).

Riferimento: Corte 14 luglio 1977, causa 61/76, Geist/Commissione (Racc. pag. 1419, punto 44); Corte 27 gennaio 1983, causa 263/81, List/Commissione (Racc. pag. 103); Corte 17 dicembre 1992, causa C-68/91P, Moritz/Commissione (Racc. pag. I-6849, punto 16); Tribunale 3 marzo 1993, causa T-25/92, Vela Palacios/CES (Racc. pag. II-201, punto 43)

Tuttavia, ancorché il procedimento di promozione sia inficiato da irregolarità qualora l'APN non abbia potuto procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati per il fatto che i rapporti informativi di uno o più di essi sono stati compilati, per fatto imputabile all'amministrazione, con un ritardo notevole, ciò non implica che tutti i candidati debbano trovarsi, al momento della decisione di promozione, esattamente allo stesso stadio per quanto riguarda lo stato dei loro

rapporti informativi, né che l'APN debba rinviare la decisione se il rapporto più recente dell'uno o dell'altro candidato non è ancora definitivo. D'altro canto, non basta per annullare le decisioni di promozione che il fascicolo personale di un candidato sia irregolare ed incompleto, a meno che sia provato che questa circostanza ha potuto avere peso decisivo nel procedimento di promozione. Inoltre, l'APN non è tenuta a rinviare le proprie decisioni di promozione, ma può ricercare altri mezzi adeguati, atti a sopperire alla mancanza dei rapporti informativi. In circostanze eccezionali, la mancanza di rapporti informativi può essere compensata dall'esistenza di altre informazioni sui meriti del dipendente (punti 31 e 32).

Riferimento: Corte 12 ottobre 1978, causa 86/77, Ditterich/Commissione (Racc. pag. 1855, punti 18 e 19); Corte 10 giugno 1987, causa 7/86, Vincent/Parlamento (Racc. pag. 2473); Moritz/Commissione e Vela Palacios/CES, citate

Infine, in presenza di una serie di indizi sufficientemente concordanti in relazione alla mancanza di un effettivo scrutinio per merito comparativo delle candidature, spetta all'istituzione convenuta fornire la prova, con elementi obiettivi che possono essere oggetto di sindacato giurisdizionale, che essa ha rispettato le garanzie accordate dall'art. 45 dello Statuto ai dipendenti i quali abbiano i requisiti per essere promossi ed ha proceduto ad un siffatto scrutinio per merito comparativo (punto 33).

Riferimento: Tribunale 30 gennaio 1992, causa T-25/90, Schönner/CES (Racc. pag. II-63, punto 25)

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che, in forza delle disposizioni applicabili, il documento trasmesso al ricorrente il 29 giugno 1992 non può in alcun caso, essendo stato sottoscritto dal capo dell'unità V.E.5 alla quale il ricorrente apparteneva soltanto dal 1991, costituire un rapporto informativo, vista l'incompetenza «ratione temporis» del capo servizio nella sua funzione di compilatore (punto 37).

Ne consegue, inoltre, che durante la fase decisiva del procedimento di promozione, conclusasi nel mese di giugno 1992 con la pubblicazione delle proposte di promozione della DG V, il fascicolo personale del ricorrente non conteneva alcun rapporto informativo per il periodo 1989/1991 (punto 38).

Orbene, la Commissione non ha affatto precisato gli elementi sui quali essa si sarebbe eventualmente fondata per sopperire alla mancanza del rapporto informativo al fine di procedere allo scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione e, segnatamente, del ricorrente, nell'ambito delle operazioni di promozione controverse. La Commissione non ha peraltro neppure affermato di essersi fondata su elementi diversi dai rapporti informativi. Inoltre, non emerge dagli atti del fascicolo, né è stato sostenuto dalla Commissione, che la posizione del ricorrente sia stata oggetto di un'adeguata valutazione ex novo in seguito alla stesura del rapporto informativo nell'ottobre 1992 (punti 40 e 41).

Risulta quindi, come ha fatto valere il ricorrente senza essere stato adeguatamente contraddetto dalla Commissione, che quest'ultima si è pronunciata in merito all'idoneità del ricorrente alla promozione al grado A4 soltanto in base al suo rapporto informativo precedente, riguardante il periodo 1987/1989, il quale si limitava a sua volta a riconfermare il rapporto relativo al periodo 1985/1987. Orbene, poiché quest'ultimo rapporto è stato redatto all'epoca in cui il ricorrente era amministratore di grado A6, risulta che il fascicolo personale dell'interessato non conteneva, alla data dello scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione al grado A4, alcun rapporto realmente attendibile sulle prestazioni lavorative dello stesso in qualità di amministratore principale di grado A5 (punto 44).

Poiché, come ha sostenuto il ricorrente e come ha ammesso la Commissione, il rapporto informativo per il periodo 1989/1991 ha necessariamente influito in modo decisivo sul procedimento di promozione, ne consegue che né il comitato paritetico ristretto, né il comitato di promozione, né l'APN hanno avuto modo di procedere validamente ad un'effettiva valutazione comparativa dei meriti del ricorrente rispetto a quelli degli altri dipendenti in possesso dei requisiti per la promozione al grado A4 (punto 45).

Il Tribunale respinge la tesi della Commissione secondo cui, in ogni caso, le note caratteristiche relative al ricorrente, fissate nel rapporto informativo del mese di ottobre 1992, erano sensibilmente inferiori a quelle degli altri dipendenti promossi e, di conseguenza, anche se il comitato di promozione e l'APN avessero avuto conoscenza di detto rapporto durante la fase decisiva del procedimento di promozione, il nome del ricorrente non sarebbe stato comunque iscritto nell'elenco dei dipendenti più meritevoli di promozione al grado A4 (punto 48).

Infatti, secondo il Tribunale, tanto il comitato di promozione quanto l'APN erano tenuti, avendo avuto modo di prendere conoscenza del rapporto informativo del 13 ottobre 1992, a procedere, alla luce di quest'ultimo, ad una valutazione ex novo della candidatura del dipendente interessato alla promozione, a meno che non si voglia condizionare la legittimità della decisione di non iscrivere il ricorrente nell'elenco dei dipendenti della DG V più meritevoli di promozione al grado A4 al contenuto di un rapporto informativo compilato vari mesi dopo, il che sarebbe in ogni caso inammissibile (punto 49).

Il Tribunale annulla pertanto la decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente, ma respinge le conclusioni dirette all'annullamento della decisione della Commissione di promuovere al grado A4 il complesso dei dipendenti inclusi nell'elenco pubblicato. Infatti, nelle circostanze del caso di specie, l'accoglimento di una domanda siffatta rappresenterebbe una sanzione eccessiva rispetto all'irregolarità constatata, considerato altresì che la Commissione ha dichiarato che non sussistono ostacoli di ordine amministrativo o di bilancio ad un nuovo esame dei meriti del ricorrente da parte del comitato di promozione nell'ambito dell'esercizio 1992 (punti 51 a 54).

Riferimento: Corte 5 giugno 1980, causa 24/79, Oberthür/Commissione (Racc. pag. 1743, punto 13)

Dispositivo:

1) **La decisione della Commissione di non promuovere il ricorrente al grado A4 nell'ambito dell'esercizio 1992 è annullata.**

2) **Il ricorso è respinto per il resto.**